

(N. 1673 -A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1951 (V. Stampato N. 1676)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro della Marina Mercantile**

e col **Ministro dei Trasporti**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MAGGIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1951

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi alle modifiche apportate all'articolo 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ambasciata d'Italia a Washington, nel novembre 1947, segnalava che il Dipartimento di Stato americano aveva, in via del tutto amichevole, affacciato la possibilità che il Governo italiano prendesse in considerazione l'eventuale cessione a titolo gratuito dei terreni da adibirsi a Cimiteri di guerra degli U.S.A. in Italia. Il Dipartimento di Stato faceva altresì presente che analoga possibilità era stata prospettata al Governo britannico, mentre il Governo francese aveva già da tempo fatto donazione dei terreni occorrenti per i cimiteri dei Caduti americani in Francia. L'Ambasciata di Washington esprimeva parere favorevole all'accoglimento della richiesta, sia per dare al Governo degli U.S.A. una manifestazione di amicizia che avrebbe avuto indubbiamente favorevole risonanza nella pubblica opinione americana, sia per evitare che l'eventuale discussione al Congresso degli stanziamenti che altrimenti sarebbero stati chiesti per l'acquisto dei terreni avesse potuto prestarsi a speculazioni sfavorevoli all'Italia.

L'Ambasciata fu pertanto autorizzata a comunicare al Governo americano che il Governo italiano, a parziale modifica dell'articolo 3 dell'Accordo del settembre 1946, « cede in uso al Governo americano, le aree di terreno scelte per i cimiteri americani in Italia, con la specifica destinazione del fine, preordinata a durare finchè le autorità americane manterranno la destinazione di tali terreni a Cimiteri di guerra ».

Tale impegno da parte italiana fu sancito con le Note verbali dell'Ambasciata di Washing-

ton in data 18 dicembre 1947 o del Dipartimento di Stato in data 21 gennaio 1948.

Con successiva Nota verbale del 24 marzo 1948 il Dipartimento di Stato proponeva che nella Nota del 18 dicembre 1947 dell'Ambasciata d'Italia la dizione « The first paragraph of article 3 » fosse sostituita con « The first sentence of article 3 », in modo che non potessero sorgere dubbi sul mantenimento in vigore delle frasi seconda e terza del predetto articolo 3 dell'Accordo italo-americano del settembre 1946.

L'Ambasciata di Washington fu autorizzata a dare l'adesione del Governo italiano. Tale adesione fu comunicata dall'Ambasciata al Dipartimento di Stato con Nota verbale del 19 aprile 1948.

Le Amministrazioni interessate, a suo tempo debitamente tenute al corrente dei negoziati, non hanno sollevato obiezioni alle suindicate modifiche dell'articolo terzo.

I Cimiteri di guerra degli Stati Uniti d'America in Italia sono due, siti rispettivamente a Nettuno ed a San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Da parte degli organi competenti è in via di espletamento la procedura di esproprio dei terreni, ai fini della loro cessione in uso gratuito al Governo americano.

Aderendo pienamente al punto di vista espresso nelle Note, con sentimenti di viva riconoscenza alla memoria dei soldati americani caduti per la liberazione del nostro Paese, proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge.

BASTIANETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati gli scambi di Note effettuati a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti di America il 18 dicembre 1947-19 aprile 1948, relativi alle modifiche apportate all'articolo 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra del settembre 1946, reso esecutivo con decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.